



Slr.
Sent. # 102

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

LA COMMISSIONE PERMANENTE DI ACCUSA

Sulla relazione del Senatore Pagano,

Visto l'atto di opposizione interposta dal sig. Luigi APPEL

(parte civile) il 1° aprile 1907, avverso la ordinanza emessa

dal 21 marzo dalla Commissione permanente di Istruzione

dell'Alta Corte di Giustizia, che dichiarò non farsi luogo

a procedimento per inesistenza di reato, in relazione alla

due imputazioni formanti oggetto della querela contro il

Senatore Vincenzo COLMAYER, sia per falso in atto pubblico,

che per abuso di autorità;

Lette le requisitorie del 3 maggio 1907 del P. Ministero

per il rigetto di detta opposizione con condanna alle spese;

Lette ed esaminati, tanto la ordinanza impugnata, che gli atti

del procedimento;

RITENUTO IN FATTO che il sig. Appel con citazione del 22 settembre 1902, chiamò in

giudizio il Ministro della Guerra, innanzi il Tribunale di Ro-

ma, chiedendo la condanna dello Stato alla somma dei danni

materiali e morali, per essere stato con R. Decreto 15 ottobre

1872, ingiustamente a sua detta, revocato per motivi discipli-

nari dall'impiego di capitano del R. Esercito;

Che con atto riassuntivo del 21 agosto 1905, limitò la domanda stessa alla dichiarazione della falsità dei documenti che erano stati presi a base del provvedimento adottato contro di lui, e ciò a senso e per gli effetti dell'art. 296 Proc. Civ. considerando la dichiarazione invocata della falsità come oggetto principale del giudizio;

Che in seguito a tale atto, sull'avviso ed eccitamento dell'Avvocatura Generale Erariale, ed adottandone i proposti motivi, addì 17 marzo 1906 il Prefetto di Roma Sen. Colmayer elevò conflitto di attribuzione, a norma della legge 31 marzo 1877; conflitto che non ha ancora avuto il suo corso, sebbene fosse stato accordato dalla Commissione presso la Cassazione di Roma il patrocinio gratuito al detto Appel con Decreto 10 novembre 1906, per la difesa in sede di conflitto;

Che, a norma dell'art. 2 di detta legge del 1877, il Tribunale di Roma, addì 25 marzo, sospese il corso ulteriore del giudizio civile, in vista l'esito dell'elevato conflitto;

Che rimasta la soluzione di questo in sospeso per non essersi resa diligente presso le Sezioni Unite della Corte Suprema, nè l'Amministrazione pubblica, nè l'Appel, benchè ammesso a fruire del beneficio della clientela gratuita, stimò questi invece di produrre querela penale il 1° luglio 1906 avanti il Pretore del 3° mandamento di Roma contro il Colmayer ed il funzionario dell'Avvocatura Erariale, per il dato suggerimento; querela ripetuta e confermata poi con atti successivi del 12 novembre, 13 e 22 dicembre 1906, sia avanti il Procuratore del Re di Roma, sia avanti l'Alta Corte di Giustizia, investita del procedimento, stante la qualità del Colmayer; il che, come sopra fu accennato, la querela fu proposta sotto duplice aspetto, in primo luogo, cioè, per il falso ipotizzato dall'art. 275 Cod. Pen. ed in secondo luogo per abuso di autorità a senso dell'art. 175 detto codice;

Ritenuto che, per bene apprezzare, tanto la decisione impugnata

ta, quanto i motivi del prodotto gravame, occorre qui porre in rilievo che il conflitto elevato dal Prefetto, in sintesi, nel suo contenuto, racchiude i seguenti concetti: essere cioè obbietto principale dell'azione mossa dall'Appel l'accertamento della responsabilità incorsa dall'Amministrazione in conseguenza del provvedimento emesso; che il detto provvedimento era stato emesso in via disciplinare; che della natura e degli effetti dei provvedimenti disciplinari non è competente a conoscere l'Autorità giudiziaria, quand'anche queste venisse adita per il solo risarcimento dei danni; che se ciò è da ritenersi in rapporto all'azione dedotta in giudizio nel 1902, non è men vero, dopo la riassunzione d'istanza del 1905, che l'impugnativa per falso, in fatti, non è da considerarsi che come un incidente della causa principale, e che un tal carattere incidentale non possa venir meno nel caso in cui sia istituito, come nella specie, il procedimento di falso come giudizio principale, poichè il corso del giudizio stesso estendo subordinato alla dichiarazione di chi voglia oppur no avvalersi del documento impugnato, viene sempre a formare una contestazione intimamente collegata al merito e quindi alla legittimità o meno del provvedimento disciplinare, a detta dell'attore fondato su pretesi documenti falsi; e per queste ragioni chiese il Prefetto alle Sezioni Unite la dichiarazione dell'incapacità dell'Autorità giudiziaria;

Ritenuto che l'Ordinanza di primo grado ora impugnata fu al tutto negativa e per inesistenza di reato, essendosi considerato che il materiale di un delitto di falso non può raffigurarsi quando trattasi dell'esercizio di una facoltà affidata, come nella specie, dalla legge a' Prefetti in tema di conflitti, e che pur tenuto conto delle deduzioni dell'aggiunta (pag. 145 a 152) presentata dall'Appel e delle specificazioni in essa contenute nel senso dei falsi supposti e dei mendaci attribuiti

al Prefetto, sarebbero questi più che altro apprezzamenti, da esaminarsi non già in sede penale ma dal competente Collegio adito in via di conflitto;

Ritenuto che con l'atto di opposizione, oltre alle cose dette in primo grado, l'Appel pone in maggior rilievo, per provare il suo assunto della colpevolezza del Colmayer, l'elemento subbiiettivo ed intenzionale ed attribuisce al querelato l'animus nocendi, il dolo e la mala fede, e ciò allo scopo di defatigarlo e di rendergli più difficile il giudizio, ed argomentando persino dalla sospensiva pronunciata dal Tribunale e che dice chiesta con artificio ad una Sezione diversa da quella in principio adita, ragion per cui, a suo modo, ne deduce che non solo il falso, ma sia anche provato l'abuso di autorità;

CIO'PREMESSO, LA COMMISSIONE OSSERVA:

Che tanto dal punto di vista obbiiettivo e circa il materiale del reato, il che formò il tema principale innanzi la Commissione Istruttoria, quanto per il modo col quale in questa sede è più specialmente luneggiata l'accusa, le censure ed i rilievi del querelante Appel sono al tutto infondati;

Che sotto il primo aspetto è intuitivo che trattasi di un atto emesso dal Prefetto facendo uso di una singolare potestà attribuitagli dalla legge 31 marzo 1877, elevando il conflitto ed invocando sulla vertenza la parola decisiva della Corte Suprema in tema di competenza;

Che, per ciò stesso, è evidente che, o si appunti di falso il contenuto dei documenti (enumerati nelle comparse e nei memoriali dell'Appel) che servirono di base al Decreto di revoca dall'impiego e di tal pretesa alterazione non potrebbe mai rispondere il Prefetto Colmayer, che non ne fu l'autore e che non ebbe modo di farne uso per sé in giudizio, non essendo parte in causa, ma agendo in virtù di un pubblico potere, o si sostenga, come realmente pare che si sostenga, che come mezzo



al fine per la elevazione del conflitto il Colmayer li abbia ma-
le valutati od anche svisati dando a' dati ed a' fatti una figura
ed un significato, secondo il querelante, difformi dal vero, ed
in tal caso è pur chiaro che del retto o non retto apprezzamen-
to, non la penale autorità, ma debba essere giudice soltanto
l'adita magistratura in sede di conflitto;

Che ciò tanto più s'invera, osservando, che il conflitto in so-
stanza più che su' documenti e sul contenuto di essi come fonte
diretta ed idonea per respingere l'azione di Appel si fonda sul-
la natura dell'azione stessa, sostenendo una tesi giuridica di
esclusiva competenza delle Sezioni Unite, la tesi cioè, che la
impugnativa di un provvedimento, sia per la reintegrazione diret-
ta, sia per la indiretta restaurazione del danno, ove il provve-
dimento sia stato emesso per motivi disciplinari, sfugga in ogni
caso alla competenza dei Tribunali ordinari; ed è un'altra tesi
parimenti giuridica e parimenti di competenza della Sezioni Uni-
te, il secondo assunto del Prefetto, e cioè, che tale competen-
za amministrativa, desunta dalla natura del provvedimento, non
muti anche nel caso, come nella specie, di un incidente solleva-
to per falsità, e sia pure come oggetto principale, a senso del-
l'art. 296 Proc. Civ. poichè il giudice adito, a parte della facoltà
preliminare spettante al querelato di valersi o no del docu-
mento (art. 298 PROC. CIV.) può indipendentemente dal documento in-
criminato e per altri motivi giudicare del merito (art. 308 Proc.
Civ.)

Che pertanto posta nei detti termini la questione sollevata dal
Prefetto, facendo uso di una potestà ad esso attribuita dalla
legge, è chiarissimo che manchi il menomo fondamento all'accusa
dal punto di vista obiettivo;

Osserva che lo stesso è a dire dal punto di vista con più effi-
cacia caldeggiato dall'Appel con l'atto di opposizione, sostenen-
do che il Sen. Colmayer abbia agito con dolo ed allo scopo di
spargere di spine il cammino e di ritardare a danno dell'Appel



il corso del giudizio;

Che, a parte dell'onorabilità presunta ed anche ben nota del Colmayer e del niun motivo di personale rancore da parte sua per defatigare l'attore in giudizio, è manifesto sia per la natura del conflitto stesso, sia per le risultanze degli atti circa il contegno dell'Appel che manca anche sotto questo secondo aspetto un fondamento qualsiasi all'accusa;

Che in ordine alla natura dell'istituto, per il quale a' Prefetti fu attribuita la potestà singolare di elevare i conflitti sulla questione di competenza con certi limiti ed in determinate condizioni giusta la legge 31 marzo 1877, è noto, che se tale potestà non fu ammessa senza contrasto, stante la sua eccezionale natura, ed anco per gli esempi di altre legislazioni, e che che si pensi teoricamente sulla bontà e convenienza di essa, in quanto a' suoi effetti, lungi dall'intralciare e defatigare, è anzi un modo ed una via più spedita per conseguire la meta, essendo ben chiaro che mentre nei casi ordinari la questione di competenza di valore assoluto potendosi eccepire in qualunque stato e grado della causa finchè non esclusa da un giudicato, può essere proposta lungo tutto il faticoso cammino di un giudizio e persino in sede di rinvio, mercè la elevazione del conflitto invece, capovolto il corso del giudizio, la decisione circa il giudice competente si ottiene in via preliminare e sul limitare del giudizio medesimo;

Che a parte di tale osservazione per sè decisiva allo scopo di escludere la prava intenzione di un prolungamento della lite al fine di defatigare, ogni ombra di mala fede è esclusa inoltre per la evidente ragione che l'attese nello esperimento del preteso suo diritto il querelante deve attribuirle a se stesso;

Che, infatti, egli cominciò dall'essere lento, muovendo il 22 settembre 1902 la lite e cioè quasi al compimento dei 30 anni del di della nata azione per la revoca dall'impiego avvenuta col

R°Decreto del 15 ottobre 1872;

Che dopo la citazione suddetta è pur chiaro che l'Appel non si fece più vivo fino alla riassunzione del 21 agosto 1905, vale a dire sino alla vigilia del compimento della perenzione triennale e forse fu questo allora lo scopo dell'atto riassuntivo; Che elevato il conflitto ed ammesso al gratuito patrocinio (Decreto 10 novembre 1906) per la difesa in sede di conflitto, l'Appel neppure si mosse per provocare la discussione davanti le Sezioni Unite, le quali avrebbero a lui ed all'Amministrazione designato il giudice competente nel merito;

Che pertanto è assurdo, stante il contegno serbato dall'Appel, lo attribuire al Prefetto uno spirito vessatorio, come del pari è singolare nella sospensione decretata dal Tribunale sull'iniziativa della difesa e per dettame imperativo di legge e sia pure che abbia provveduto una sezione diversa, un fine recondito ed artificioso nel Colmayer per nuocere al querelante;

Che in conseguenza delle cose dette, nè il falso ipotizzato dall'art. 275 Cod. Pen. nè l'abuso di autorità (art. 175 Cod. Pen.) hanno la benchè menoma sussistenza sia in senso obbiettivo che dal punto di vista dell'elemento intenzionale per parte del Sen. Colmayer;

Per questi motivi;

Visti gli art. 32 e 56 del Regolamento Giudiziario del Senato e l'art. 265 del Codice di Procedura Penale;

RIGETTA LA OPPOSIZIONE DEL SIG. LUIGI APPEL, COSTITUITOSI PARTE CIVILE, E LO CONDANNA ALLE SPESE.

Roma, 27 maggio 1907

P. Merone
G. Gaucelli
A. Bonati
G. Agnelli
B. Agnelli
G. Agnelli
A. Agnelli
E. Martuscelli

G. Boni rannelli ecc